

"MODIFICA DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO"
- Legge 11 -8-91 n° 266 -

Verbale dell'assemblea straordinaria dei soci del 8 giugno 1998.

Il giorno 8 del mese di Giugno dell'anno 1998, alle ore 21.00, si è riunita, preso la sede sociale ubicata in Modena Via S.Giovanni Bosco n° 163/b-c, l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci dell'associazione di volontariato "ASSOCIAZIONE ITALIANA AMMALATI N'EOPLASTICI - MARIA TERESAROSSO - MODENA" (A.I.A.N. MO) convocata per trattare il seguente.

Ordine del Giorno :

- a) Parte ordinaria : OMISSIS ;
- b) Parte straordinaria :
 - 1) Proposta di modifica ed adeguamento dello statuto sociale;
 - 2) Approvazione del testo integrale dello statuto nella sua redazione aggiornata.

Assume la presidenza dell'assemblea, su designazione unanime degli intervenuti, la sig.ra Bergonzini Ivana. Funge da segretario Bertani Paola.

Il presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata, con invito personale, e che la stessa è validamente costituita ed atta a deliberare a norma di statuto in quanto sono presenti oltre il 75 % dei soci.

Iniziando la trattazione dell'ordine del giorno, per quanto concerne la parte straordinaria, il Presidente informa i convenuti circa le modifiche statutarie che il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno sottoporre all'approvazione dell'assemblea , sia in relazione a quanto disposto dal D.Lgs.4-12-97 n°460 che in riferimento ad un più puntuale recepimento delle peculiarità contenute nella legge 11-8-91 n° 266 (legge - quadro sul volontariato).

In particolare evidenzia che il nuovo statuto , con le modifiche proposte, prevede più compiutamente la mancanza di finalità lucrative, la democraticità dell'organizzazione, i criteri di ammissione ed esclusione degli associati, i loro obblighi e diritti, con particolare riferimento al diritto del voto singolo e la sovranità dell'assemblea dei soci, la gratuità delle cariche associative.

Inoltre sono posti in evidenza l'esclusivo fine solidaristico e l'apporto determinante prestazioni personali, spontanee e gratuite, dei volontari aderenti all'associazione, per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Apertasi la discussione diversi soci intervengono per chiarimenti o per dichiararsi d'accordo con quanto prospettato dai consiglieri.

Al termine l'assemblea approva con voto unanime e dopo che ne è stata data integrale lettura, il nuovo statuto nella sua redazione aggiornata.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le formalità necessarie per la registrazione del presente verbale e relativo statuto allegato, che ne forma parte integrante ed è composto di 23 articoli, in isenzione dalle imposte di registro e di bollo ai sensi dell'art.8 , primo comma, della legge 11-8-91 n° 266.

Il Presidente e il segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato statuto.
Fatto, letto ed approvato.

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - LEGGE N.266191

STATUTO

Titolo I .

Art- 1 - E' costituita ai sensi dell'art.36 e seguenti del Codice Civile . nonché in ossequio ai principi contenuti nella Legge 11.08.1991 N. 266. una associazione di volontariato, apolitica ed apartitica. denominata:

ASSOCIAZIONE ITALIANA AMMALATI NEOPLASTICI "MARIA TERESA ROSSI" - MODENA

L'associazione potrà usare la sigla abbreviata A.I.A.N. MO.

Art. 2 - L'associazione non ha alcun fine di lucro ,opera con intenti esclusivamente solidaristici ed ha sede in Modena

Via San Giovanni Bosco n. 1631b, 163/c

Art. 3 - Lo scopo dell' associazione . nelle sue ampie manifestazioni di solidarietà sociale, è quello di dare informazioni a conforto e sostegno sia morale che materiale a quanti sono colpiti da patologie gravi con particolare riferimento a quelle oncologiche ed ematologiche attraverso l'apporto di prestazioni personali, spontanee e gratuite dei volontari che vorranno operare gratuitamente nell'organizzazione di cui fanno parte esclusivamente per fini di solidarietà in particolare l'associazione si propone di favorire attraverso iniziative scientifiche , culturali e promozionali le relazioni fra quanti, persone ed istituzioni, sono interessati al profilo preventivo, diagnostico e terapeutico di tutte le patologie citate. Considerato che le terapie sinora praticate non hanno consentito significativi risultati né come sopravvivenza né come qualità di vita, l'associazione intende orientarsi verso una cura biologica moderna, innovativa e priva di tossicità , nell'intento di assicurare la guarigione e comunque un prolungamento ed una migliore qualità della vita. Tali caratteristiche sono state individuate nel metodo formulato dal **Prof. Luigi Di Bella**, eminente scienziato di fama internazionale, che ne ha comunicato basi scientifiche ed applicazioni terapeutiche fin dal 1969 in numerosissimi lavori e congressi Nazionali ed Internazionali.

L'ASSOCIAZIONE persegue il suo scopo:

- 1) Fornendo informazioni tecnico culturali e sostegno a tutti, ed in particolare a coloro che sono colpiti da gravi patologie
- 2) Incentivando, facilitando e gestendo contatti tra ricercatori, medici e specialisti;
- 3) Organizzando congressi, seminari, tavole rotonde, corsi di formazione e aggiornamento ed ogni altra iniziativa connessa con le finalità dell'Associazione, e ciò sia in Italia che all' estero;
- 4) Favorendo e finanziando ricerche nel campo dello studio della prevenzione, della cura di tutte le patologie gravi, con particolare riferimento a quelle oncologiche ed ematologiche;
- 5) Promuovendo o favorendo la realizzazione di centri di ricerca, assistenza. diagnosi e cura delle malattie gravi, specialmente delle neoplasie;

- 6) Curando ed organizzando rapporti con strutture ospedaliere pubbliche e/o private, cliniche, ambulatori medici, nonché intrattenendo rapporti con organi di informazione e rappresentanti dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, degli Enti pubblici al fine di raggiungere gli scopi prefissati
- 7) Favorendo o finanziando iniziative editoriali o mezzi di informazione atti a diffondere, in Italia e nel mondo, opera e l'attività del Prof. Luigi Di Bella;
- 8) Seguendo e coordinando i rapporti con altre Associazioni che perseguano identiche finalità.

Art. 4 - L'Associazione potrà compiere ogni operazione occorrente per lo svolgimento della propria attività istituzionale compresa la compravendita e la pccnuta di beni immobili e di beni soggetti a registrazione , la stipulazione di mutui e la concessione di pegno od ipoteca relativamente ai beni associativi , lasciti , legati ed eredità .

Art. 5 - l' Attività del volontario non è retribuita neppure dal beneficiario del servizio. Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l' attività prestata. Gli aderenti che prestano la loro attività di volontariato debbono avere idonea copertura assicurativa ai sensi dell'Art. 4 della Legge n.266/91.

Art. 6 - L'associazione potrà organizzare attività commerciali e produttive marginali ai sensi del D.M 25.05.1995 e delle norme vigenti per il raggiungimento dai fini istituzionali e per l'autofinanziamento. L'attività dovrà essere svolta senza impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato e curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario.

Titolo II

ISCRITTI O SOCI

Art. 7 - Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all'Associazione tutti coloro che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà. Per acquisire lo status di socio è necessario proporre la domanda indicando, tra l'altro la disponibilità a prestazioni di volontariato al Consiglio Direttivo, il quale deve pronunciarsi entro 30 giorni, nel rispetto del diritto all'informazione e del relativo consenso all'utilizzo dei dati forniti ai sensi della L.n.675/1\996'rutti i soci e gli associati sono invitati a partecipare alla vita associativa dell'associazione e hnnno pieno diritto di voto, in particolare per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione dei bilanci consuntivi e dei bilanci preventivi , garantendo la democraticità dell'asscciazione. Tutti i soci e gli associati maggiorenni uomini e donne hanno diritto di elettorato attivo e passivo. Ogni socio ha diritto a un solo voto. I minori potranno iscriversi previo consenso scritto dei genitori esercenti la potestà o del tutore.

Art. 8 - I soci sono tenuti:

- a) al pagamento della tessera, delle quote annuali e dei contributi democraticamente richiesti, i quali vengono acquisiti al fondo comune;
- b) all'osservanza dello Statuto , dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

I soci possono essere esclusi per inosservanza di quanto stabilito al punto b), per morosità ovvero per danni morali o materiali causati all'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo avere ascoltato le giustificazioni dcì socio, il quale può chiedere che la decisione sia rimessa all'Assemblea dei soci.

Art. 9 - Il socio può recedere dall'associazione in ogni momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Art.10 - Il socio non può trasmettere la qualità di socio ed in caso di recesso od esclusione non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, in qualsiasi tempo e per qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione , ne può ripetere i contributi versati.

Titolo III

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 11 - La dotazione patrimoniale dell' Associazione costituisce il fondo comune della stessa. Tale fondo è a tutela dei creditori ed è costituito dalle quote e dai contributi di aderenti e di terzi, da erogazioni e lasciti anche in denaro, da donazioni e da proventi derivanti da attività sociali e marginali. I soci e gli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso o esclusione.

Art.12 - L' esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio Direttivo, è approvato dall'Assemblea dei soci entro i termini statutari. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati, in ogni caso, per realizzare le finalità istituzionali dell'Associazione.

Art. 13 - E' assolutamente esclusa qualsiasi forma di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, fondi o qualsiasi avanzo di gestione durante la vita dell'Associazione.

Titolo IV

ORGANI SOCIALI: Assemblea - Consiglio Direttivo - Presidente - Organo di controllo

Art. 14 - Organi sociali sono:

l'Assemblea dei soci,

il Consiglio Direttivo,

il Direttore,

l'Organo di controllo o revisore contabile, se nominati.

Art. 15 - L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Essa approva il bilancio, procede alla nomina delle cariche sociali, delibera sugli oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dai consiglieri. l'assemblea dev'essere convocata, anche in forma straordinaria, mediante avviso da affiggersi nei locali sociali almeno 20 giorni prima della data fissata per la prima convocazione, e con idonea forma di pubblicità onde garantire una capillare informazione. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora e della adunanza , ed eventualmente la data l'ora e il luogo della seconda convocazione. L'assemblea inoltre può essere convocata dai soci e dagli associati ai sensi dell'Art. 20 del Codice Civile, ad ogni altra volta in cui se ne ravvisi la necessità.

Art. 16 - L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutti gli oggetti all'ordine del giorno. Il socio può delegare, per iscritto, altro socio a rappresentarlo nell'assemblea.

- Art. 17** - L'Assemblea straordinaria, richiesta, tra l'altro, per la modifica dello statuto, è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 1/3 degli aderenti. Le delibere sono valide se approvate con il voto favorevole di almeno 3/5 dei soci e associati presenti o rappresentati.
- Art. 18** - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente, o in sua assenza, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano di età, ovvero da un socio nominato dall'assemblea stessa. Il presidente dell'assemblea è assistito dal segretario.
- Art. 19** - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri scelti tra gli associati. I consiglieri restano in carica per un periodo non superiore a tre anni e sono sempre rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta è necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'organizzazione. Esso ha l'obbligo di formulare programmi dell'azienda nel rispetto delle priorità e degli obiettivi indicati dall'assemblea e di redigere per tempo il bilancio in forma analitica mettendolo a disposizione dei soci e degli associati. Il Consiglio può nominare un organo esecutivo. Tutte le cariche sono assolutamente gratuite.
- Art. 20** - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e la firma sociale. In caso di sua assenza o impedimento le di lui mansioni spettano al vicepresidente o ad un consigliere all'uopo delegato.
- Art. 21** - Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea sociale, la quale nomina il presidente tra i membri del collegio. I sindaci durano in carica tre anni e non possono essere revocati se non per giusta causa. Essi provvedono al controllo amministrativo ed esercitano le loro funzioni a norma dell'art. 2397 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili. L'assemblea dei soci può, in alternativa, nominare un revisore contabile scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi e per gli effetti di cui al quinto comma dell'Art. 25 del D.lgs. n. 460/97.

Titolo V

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

- Art. 22** - In caso di scioglimento, deliberato con la maggioranza di cui all'art. 21 del Codice Civile, il Patrimonio netto residuo, dedotte le passività è destinato a dall'assemblea ad altre organizzazioni di volontariato, operanti in analogo settore ovvero ai fini di pubblica utilità, in ossequio a quanto previsto dall'Art. 5 - quarto comma - della Legge n. 266/91, dopo avere sentito, se necessario, apposito organismo di controllo, ai sensi di legge.
- Art. 23** - Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile, del regolamento interno e le disposizioni di leggi vigenti e, in particolare, della Legge n. 266/91.

8 Giugno 1998